



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ANCOROTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 2025

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si inserisce in un quadro di profonda trasformazione del settore dell'estetica professionale, ormai da tempo non più riconducibile al perimetro definito dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1. Quest'ultima, pur avendo rappresentato un riferimento fondamentale, non è più in grado di rispondere alle esigenze evolutive di un comparto sempre più articolato, tecnologico e sociale.

Il disegno di legge si colloca in un contesto di riforma organica, fondata su tre direttrici:

1. l'ampliamento dell'ambito soggettivo e delle modalità di svolgimento dell'attività;
2. la valorizzazione della formazione e delle competenze professionali;
3. il rafforzamento della tutela del consumatore e del contrasto all'abusivismo.

Come ricordato dal filosofo Edgar Morin, «la bellezza è relazione, non è solo ornamento, ma apertura all'altro». L'attività estetica, lungi dall'essere un esercizio meramente cosmetico, è un atto di cura e consapevolezza sociale. Il riconoscimento normativo delle nuove professionalità è anche un riconoscimento del valore relazionale, empatico ed etico della cura estetica.

La legge 4 gennaio 1990, n. 1, ha rappresentato per decenni il fondamento normativo per l'accesso e l'esercizio della professione di estetista. Tuttavia, l'introduzione di nuove tecnologie, la nascita di ulteriori profili professionali (onicotecnico, truccatore, tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia) e la domanda di mercato sempre più diversificata e verticale, ne rendono necessaria una revisione complessiva. Peraltro, la stessa giurisprudenza ha più volte segnalato la difficoltà

nell'inquadrare attività specifiche, come ad esempio l'onicotecnica. In assenza di disposizioni chiare, sono proliferate pratiche abusive, con conseguenze anche gravi per la salute pubblica.

Secondo i dati Infocamere del 2024 erano attive in Italia oltre 137.000 imprese nel comparto del benessere, di cui circa 45.000 nell'estetica (di cui oltre l'80 per cento sono microimprese a conduzione femminile). Il comparto rappresenta un presidio di inclusione lavorativa, in particolare per giovani e donne, e contribuisce a contrastare il lavoro sommerso.

La proposta si inserisce in un quadro di coerenza con la direttiva 2005/36/CE direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, sul riconoscimento delle qualifiche professionali, in quanto le figure introdotte dalla riforma rispondono a un principio di proporzionalità e trasparenza, poiché l'accesso è subordinato a percorsi formativi chiaramente definiti e orientati alla tutela della salute e alla sicurezza dei destinatari.

Al contempo, si pone in linea con queste esperienze, rafforzando la legittimazione e l'equivalenza europea delle competenze acquisite. Nella maggior parte dei Paesi dell'Unione europea, le attività estetiche sono regolate da norme specifiche o da registri professionali. In Francia, l'attività di estetista è soggetta a formazione obbligatoria e autorizzazione prefettizia, mentre l'onicotecnico è regolato tramite diplomi riconosciuti. In Germania esiste una regolamentazione nazionale delle professioni del benessere (*Kosmetiker/in*), con formazione duale e registro delle abilitazioni. In Spagna, le Comunità autonome stabiliscono i percorsi for-

mativi e i requisiti per esercitare, secondo linee guida condivise.

Il disegno di legge valorizza, altresì, il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, sancito dall'articolo 120 della Costituzione, e necessario per garantire uniformità dei diritti su tutto il territorio nazionale. In assenza di un coordinamento efficace, l'offerta formativa e i criteri abilitanti continuerebbero a divergere sensibilmente da regione a regione, con conseguenti difficoltà di riconoscimento reciproco delle qualifiche e disparità di trattamento tra lavoratori. La previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata consente di armonizzare i contenuti dei percorsi formativi e le modalità di esercizio delle attività disciplinate, pur nel rispetto dell'autonomia regionale.

Nel merito, l'articolo 1 interviene sulla legge 4 gennaio 1990, n. 1, modificandone il titolo al fine di aggiornare la definizione dell'attività di estetista, mentre l'articolo 2 intende disciplinare espressamente l'inquadramento normativo delle nuove figure professionali dell'onicotecnico e del truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia. Negli ultimi anni si è assistito, infatti, alla crescente diffusione di tali professionalità settoriali operanti in un quadro normativo incerto, spesso oggetto di interpretazioni disomogenee a livello regionale o locale.

Ancora, al comma 2, l'articolo 1 della legge n. 1 del 1990, come sostituito dall'articolo 2 del disegno di legge, ridefinisce puntualmente l'attività dell'estetista, ampliandone la portata e chiarendone i confini. Viene specificato che l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti, inclusa la dermopigmentazione, eseguiti sulla superficie del corpo umano e dei suoi annessi cutanei con finalità esclusivamente estetiche o di benessere psicofisico.

Tali prestazioni possono essere effettuate mediante tecniche manuali, massaggi, utilizzo di apparecchi elettromeccanici (di cui all'elenco approvato con regolamento di cui

al decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 ottobre 2015, n. 206) e applicazione di prodotti cosmetici conformi alla normativa vigente.

Viene, inoltre, esplicitamente esclusa ogni finalità terapeutica, in coerenza con il principio di distinzione tra professioni sanitarie e attività del benessere, ribadito dalla giurisprudenza amministrativa e dalla normativa di settore.

Il comma 1 citato articolo 1 della legge n. 1 del 1990, come sostituito dall'articolo 2 del disegno di legge, introduce nella legge due nuove categorie professionali:

– l'onicotecnico, specialista nella costruzione, ricostruzione e decorazione di unghie naturali e artificiali, e il truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia, che svolge attività quali il *make-up*, l'epilazione con filo o pinza, l'*extension*, la laminazione e la colorazione di ciglia e sopracciglia.

L'articolo 3 riscrive quasi integralmente l'articolo 3 della legge n. 1 del 1990, definendo le modalità di conseguimento dell'abilitazione professionale per l'attività di estetista, distinguendola chiaramente dalla qualifica e introducendo nuove tutele e condizioni per la figura del responsabile tecnico.

Per evitare blocchi operativi in caso di assenza del responsabile tecnico, l'articolo 3 introduce, al comma 1, la figura del sostituto temporaneo. Tale possibilità, limitata a trenta giorni (prorogabili a novanta per gravi motivi di salute), viene data ad un dipendente o un familiare coadiuvante in possesso della qualifica e con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Si consente, quindi a soggetti in possesso della sola qualifica e non dell'abilitazione professionale di sostituire per brevi periodi il titolare dell'attività dandone comunicazione alla Camera di commercio territorialmente competente.

L'aspetto più rilevante dell'articolo riguarda i requisiti di qualifica professionale. E infatti la disposizione chiarisce anzitutto la differenza tra «qualifica» e «abilitazione» professionale, nel senso che il possesso della qualifica professionale non equivale all'abilitazione all'esercizio della professione di estetista. La qualifica professionale si consegue attraverso i corsi regionali, ma per essere abilitati a esercitare come responsabile tecnico è necessario superare un esame teorico-pratico di abilitazione.

Nello specifico, la lettera *a)* prevede due alternative: un percorso triennale di 900 ore annue durante l'obbligo scolastico ed un percorso biennale post-obbligo scolastico di 900 ore annue. Entrambi i percorsi conducono alla qualifica professionale. Per ottenere l'abilitazione è necessario un corso di abilitazione di un anno, oppure un anno di attività lavorativa qualificata (strettamente riconducibile alle prestazioni tipiche dell'estetica), a tempo pieno, presso un'impresa di estetista. In questo modo si introduce una disciplina maggiormente rispondente alla casistica applicativa rilevata, garantendo un percorso coerente con le esigenze formative degli operatori del settore.

La lettera *b)* prevede una modalità di abilitazione professionale all'attività di estetista che valorizza il contratto di apprendistato, integrandolo con una formazione teorica finale (corso teorico regionale di almeno 300 ore, finalizzato all'acquisizione delle competenze teoriche non apprese sul campo).

La lettera *c)* riconosce il diritto ad accedere all'abilitazione agli operatori che hanno svolto attività qualificata (strettamente riconducibile alle prestazioni tipiche dell'estetica) e documentabile per almeno tre anni a tempo pieno, anche se privi di titoli formativi, a condizione che l'attività sia svolta presso un'impresa di estetista; si sia operato come dipendente, collaboratore familiare, socio lavoratore o titolare non responsabile tecnico; l'esperienza sia seguita da un corso

teorico regionale di almeno 300 ore, e il triennio sia svolto nei cinque anni precedenti all'iscrizione al corso.

Per i soci o titolari è richiesto che l'attività sia effettiva, continuativa e documentabile, svolta in un'impresa con responsabile tecnico diverso. I criteri oggettivi richiesti includono iscrizione INPS, atti societari, contabilità, evidenze fiscali, dichiarazioni del responsabile tecnico.

Infine, il comma 2 introduce la possibilità per le estetiste abilitate con almeno 3 anni di esperienza di accedere a corsi riconosciuti per diventare specialiste in estetica oncologica (SEO), operando per offrire un supporto estetico a persone in trattamento o in fase di recupero da patologie oncologiche o ematologiche.

L'articolo 4 del disegno di legge sostituisce integralmente l'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e disciplina da un lato i requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività estetica e dall'altro in dettaglio le modalità di esercizio dell'attività. La disposizione interviene in un settore delicato, caratterizzato da diffuse situazioni di esercizio irregolare e da prassi contrattuali non sempre tracciabili, al fine di garantire trasparenza, legalità e tutela dell'utenza.

Al comma 1, si stabilisce che nelle imprese artigiane, siano esse individuali o societarie (anche cooperative), i soci e i dipendenti che svolgono prestazioni tipiche dell'attività estetica debbano essere in possesso della qualifica professionale. Mentre al comma 2 si estende l'obbligo di qualifica anche alle imprese non artigiane. La disposizione elimina le possibili disparità di trattamento tra forme giuridiche, uniformando gli obblighi professionali per tutti gli operatori del settore estetico.

Il comma 3 prevede che l'attività di estetista non possa essere svolta, in alcuna forma, in assenza dell'abilitazione professionale.

Al comma 4, lettera *a*), sono disciplinate le modalità di svolgimento dell'attività di estetista, specificando i requisiti urbanistici e igienico-sanitari per l'esercizio presso il domicilio del professionista, del cliente o in strutture convenzionate e turistico alberghiere. L'intento è volto sia ad agevolare formule flessibili di esercizio (per esempio a domicilio, in hotel, o in occasione di eventi), che ad evitare che tali modalità diventino copertura per attività non tracciate o abusive.

Al comma 4, lettera *b*), si introduce una disciplina puntuale del contratto di affitto di cabina, superando il vuoto normativo lasciato dall'«avviso comune» firmato dalle parti sociali nel 2011. Tale avviso, non avendo valore normativo cogente, ha dato luogo a interpretazioni frammentarie e non pienamente rispondenti alle realtà evolutive del mondo del lavoro delineatasi negli ultimi anni.

Pertanto, la nuova norma prevede limiti massimi al numero di cabine affittabili (in funzione del numero di addetti); vieta l'affitto in presenza di licenziamenti, salvo giusta causa o fine apprendistato; consente l'uso dello strumento anche a soggetti diversi dagli estetisti (per esempio onicotecnici e tatuatori), purché in possesso dei requisiti.

Il comma 5 vieta espressamente lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o su posteggio. Il divieto è coerente con la necessità di garantire requisiti idonei di igiene, sicurezza e tracciabilità, difficilmente assicurabili in contesti mobili.

All'articolo 5 si rafforza il ruolo delle regioni nella programmazione e nell'aggiornamento dei profili professionali introdotti dagli articoli precedenti, e precisamente si stabilisce che le regioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, debbano aggiornare entro novanta giorni le materie di studio e i contenuti formativi delle nuove figure professionali. Questo aggiornamento è necessario per dare attuazione all'articolo 7-bis e

garantire percorsi coerenti con l'evoluzione del settore. L'obbligo di intesa assicura uniformità nazionale e risponde ai principi di leale collaborazione (articoli 117 e 120 della Costituzione) e sussidiarietà (articolo 118 della Costituzione, e sentenze della Corte costituzionale n. 50 del 10 febbraio 2005 e n. 100 del 7 aprile 2010).

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 6 della legge n. 1 del 1990 e introduce un nuovo articolo 6-bis e, in particolare, si rende più attuale e coerente l'elenco delle materie oggetto di studio per la formazione degli operatori del settore estetico.

L'obiettivo è quello di garantire un profilo professionale adeguato alle esigenze del mercato, migliorando l'occupabilità e la qualità dei servizi offerti nel settore del benessere, in linea con gli *standard* europei di qualificazione.

Infine, il nuovo articolo 6-bis c affida alle regioni il compito di definire programmi di aggiornamento e requisiti dei docenti, previa intesa in Conferenza unificata e consultazione delle associazioni di categoria. La disposizione rafforza il legame tra formazione, aggiornamento e rappresentanza degli operatori, in linea con l'evoluzione dinamica del settore.

L'articolo 7 modifica l'articolo 7 della legge n. 1 del 1990, disciplinando l'attività accessoria di vendita da parte delle imprese che operano nei settori dell'estetica, dell'onicotecnica e dei trattamenti per ciglia e sopracciglia. La norma esonera le imprese artigiane, che esercitano prevalentemente attività estetica, dall'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, per la vendita al dettaglio di prodotti cosmetici, erboristici da banco e integratori alimentari attinenti alla loro attività. Tale previsione si fonda sul principio della strumentalità dell'attività di vendita rispetto all'attività principale, già riconosciuto nella prassi ministeriale (circolare del Ministero delle attività produttive 10

luglio 2001, n. 3467/C) e in varie delibere regionali. La *ratio* è evitare un eccesso di oneri amministrativi per le imprese artigiane che svolgono attività commerciali meramente accessorie.

L'articolo 8 inserisce un nuovo articolo 7-bis nella legge n. 1 del 1990, relativo alla disciplina di due figure professionali oggi ampiamente diffuse ma ancora non regolate da disposizioni di rango primario: l'onicotecnico e il truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia.

Il comma 1 definisce l'attività dell'onicotecnica come l'insieme di operazioni di costruzione, ricostruzione, applicazione, decorazione e trattamento di unghie naturali e artificiali. La definizione ha natura tipizzante e delimita il perimetro della professione, evitando sovrapposizioni con figure non abilitate.

Il comma 2 introduce la definizione del truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia. L'ambito comprende attività di *make-up* decorativo e trattamenti estetici non invasivi (epilazione e colorazione delle sopracciglia, applicazione di ciglia artificiali e laminazione delle ciglia), che non configurano atti riservati a professioni sanitarie.

Il comma 3 richiama l'obbligo di rispetto delle norme igienico-sanitarie e preventive, analogamente a quanto già previsto per l'estetista, e in linea con le disposizioni regionali e dell'Istituto superiore di sanità (ISS) in materia di prevenzione delle infezioni.

Il comma 4 stabilisce che l'abilitazione a queste attività si consegue tramite un esame teorico-pratico, successivo a un corso di qualificazione di almeno 600 ore. La durata è coerente con i requisiti minimi previsti per i profili di istruzione e formazione professionale (IeFP) e garantisce una preparazione tecnica adeguata.

Il comma 5 disciplina i requisiti soggettivi e formativi per accedere all'abilitazione professionale nelle attività di onicotecnico e truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia

e sopracciglia, stabilendo che l'abilitazione può essere conseguita al compimento del diciottesimo anno di età, oppure, anche prima del raggiungimento della maggiore età, da parte di chi abbia già ottenuto una qualifica professionale di operatore del benessere, nell'ambito dei percorsi di IeFP previsti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

In questo modo viene introdotto un modello di accesso flessibile, in grado di valorizzare i percorsi IeFP già attivi nelle regioni e garantire l'ingresso anticipato nel mondo del lavoro per i giovani qualificati.

Al comma 6 si precisa che i corsi e l'esame teorico-pratico devono essere organizzati secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge, e devono garantire un adeguato livello di preparazione, con particolare attenzione agli aspetti igienico-sanitari e alla prevenzione dei rischi connessi alle tecniche impiegate. Infine, il comma prevede il riconoscimento di crediti formativi per coloro che conseguano l'abilitazione nelle figure di onicotecnico o truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia, qualora decidano successivamente di acquisire anche la qualifica completa di estetista. Si introduce così un sistema modulare e progressivo di formazione che evita duplicazioni e valorizza le competenze già acquisite, in coerenza con i principi del sistema nazionale delle qualifiche.

Il comma 7 ribadisce che le attività devono essere svolte con apparecchiature conformi alle norme tecniche vigenti richiamando indirettamente le responsabilità di sicurezza ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005).

Il comma 8 sottopone l'avvio delle attività alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico per le attività produttive, richiedendo inoltre il possesso dei requisiti igienico-sanitari. La norma assicura uniformità con il regime amministrativo previsto per

l'attività di estetista (articolo 38 del decreto legislativo n. 112 del 2008).

Il comma 9 prevede che le attività siano esercitate in forma di impresa individuale o societaria, richiamando gli obblighi di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese, in coerenza con la legge n. 443 del 1985 e la disciplina camerale.

Al comma 10 si impone la designazione di un responsabile tecnico abilitato presso ogni sede, analogamente a quanto previsto per l'estetista. La previsione rafforza il presidio professionale e la tracciabilità delle responsabilità.

Si estendono, al comma 11, le modalità di esercizio dell'attività alle forme già disciplinate per l'attività di estetista, incluso l'affitto di cabina, nel rispetto delle medesime condizioni e limiti.

Si introduce un sistema sanzionatorio in caso di esercizio abusivo, richiamando l'articolo 12, a garanzia della tutela del consumatore e della concorrenza leale.

Infine, si stabilisce al comma 13 che, entro dodici mesi, la Conferenza Stato-regioni definisca i criteri per il riconoscimento dei titoli già posseduti. Questa clausola di salvaguardia mira a regolarizzare chi già opera nei settori interessati, evitando contenziosi e assicurando un passaggio ordinato al nuovo regime.

L'articolo 9 rafforza la *governance* tecnico-normativa del settore, istituendo un presidio stabile tra istituzioni e operatori. Contribuisce alla prevenzione dell'abusivismo, alla tracciabilità dei dispositivi e alla professionalizzazione delle competenze connesse al loro utilizzo.

In particolare, tale articolo sostituisce integralmente l'articolo 10 della legge n. 1 del 1990, istituendo presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un tavolo tecnico permanente con finalità di aggiornamento e coordinamento tecnico-formativo, costituito da rappresentanti del Ministero

delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero della salute e delle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative.

La norma prevede l'aggiornamento periodico (almeno biennale) dell'elenco delle apparecchiature ad uso estetico, attualmente disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2015, n. 206. Questo elenco definisce le tecnologie autorizzate per uso estetico e costituisce il riferimento per la vigilanza igienico-sanitaria da parte delle aziende sanitarie locali (ASL).

La previsione è fondamentale per adeguare l'elenco alle nuove tecnologie introdotte dal mercato (per esempio, tale elenco viene usato di frequente come riferimento dai Nuclei antisofisticazione e sanità dei Carabinieri (NAS) e dalle ASL per stabilire se un'attrezzatura sia di uso estetico. L'assenza di aggiornamento negli anni ha generato numerosi contenziosi, per esempio per quanto riguarda l'uso di apparecchiature *laser*).

L'articolo 10 sostituisce integralmente l'articolo 12 della legge n. 1 del 1990, aggiornando il sistema sanzionatorio per renderlo più efficace, graduato e coerente con l'ordinamento vigente. La norma ha una funzione chiave nella lotta all'abusivismo e nella tutela della concorrenza leale.

Tale articolo introduce una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per chi esercita l'attività di estetista o i nuovi profili (onicotecnico, truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia) in assenza dei requisiti professionali o senza aver presentato la SCIA.

Oltre alla sanzione pecuniaria, l'articolo 10 prevede una sanzione accessoria: la sospensione dell'attività per un periodo da uno a due anni, nei casi di esercizio senza requisiti previsti.

Questo tipo di misura ha una funzione deterrente e protettiva dell'utenza. È in linea con gli orientamenti della Corte di cassa-

zione secondo cui le sanzioni accessorie possono essere comminate se previste espressamente dalla legge e proporzionate (sentenza della Corte di cassazione civile, n. 11689 del 2001).

L'articolo prevede la confisca obbligatoria di attrezzature e locali in caso di esercizio abusivo, se ne ricorrono i presupposti. Il riferimento all'articolo 20 della legge n. 689 del 1981 chiarisce che la confisca può essere disposta anche in assenza di condanna penale, quando i beni sono stati utilizzati per compiere l'illecito.

Infine, si rimanda all'applicazione delle sanzioni penali ordinarie, ove ne ricorrano i presupposti. Questo richiamo garantisce il coordinamento tra illecito amministrativo e responsabilità penale in caso di falsità documentali, lesioni, somministrazione di sostanze vietate o esercizio abusivo di professioni sanitarie (articolo 348 del codice penale).

L'articolo 11 dispone l'abrogazione degli articoli 8, 9, 11, 13 e dell'allegato alla legge n. 1 del 1990. Tali abrogazioni si rendono necessarie in seguito all'introduzione di una nuova disciplina organica dell'attività di estetica e dei nuovi profili professionali. L'abrogazione di norme ormai superate costituisce un intervento di razionalizzazione legislativa e di semplificazione; evita la sovrapposizione tra disposizioni nuove e vecchie, elimina riferimenti obsoleti e consente una lettura più chiara e lineare della normativa.

Gli articoli 12,13,14 di modifica alla legge 17 agosto 2005, n. 174, intendono introdurre due innovazioni rilevanti per il settore dell'acconciatura, finalizzate a rafforzare la flessibilità operativa delle imprese, valorizzare le competenze professionali acquisite sul campo, garantire la continuità dell'attività in situazioni temporanee di emergenza e promuovere un'offerta formativa omogenea sul territorio nazionale. Gli interventi rispondono a esigenze concrete

manifestate da imprese e operatori del settore e mirano a coniugare tutela della professionalità, rispetto dei requisiti igienico-sanitari e sostegno allo sviluppo sostenibile dell'intero comparto.

L'articolo 12 introduce il nuovo comma 7-bis all'articolo 2 della legge n. 174 del 2005, finalizzato a riconoscere espressamente la possibilità di esercitare l'attività professionale di acconciatore tramite contratto di affitto di poltrona, secondo modalità già ampiamente diffuse nella prassi, ma sinora prive di una disciplina normativa chiara e uniforme.

Il contratto di affitto di poltrona consente al titolare di un salone di acconciatura di concedere, dietro pagamento di un corrispettivo, l'uso di una postazione di lavoro a un'altra impresa in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, nel rispetto delle disposizioni fiscali e sanitarie. Questa forma di collaborazione tra imprese consente di ottimizzare l'uso degli spazi, valorizzare le competenze professionali individuali, favorire l'autoimpiego e la transizione verso forme di imprenditorialità autonoma, soprattutto tra i giovani e le donne.

La proposta introduce anche limiti proporzionali al numero di addetti dell'impresa titolare del salone, in un'ottica di tutela della concorrenza leale e di salvaguardia della qualità del servizio. In particolare, è consentito l'affitto di:

due poltrone nelle imprese fino a due addetti;

tre poltrone nelle imprese da tre a sei addetti;

quattro poltrone per le imprese con almeno sette addetti.

Per evitare comportamenti elusivi, è inoltre previsto che non possa accedere all'affitto di poltrona il titolare che abbia effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti, salvo casi specifici (giusta causa, mo-

tivo soggettivo o cessazione di apprendistato).

La norma introduce inoltre una disposizione di sistema che amplia le possibilità contrattuali tra operatori del benessere, consentendo al titolare dell'attività di acconciatura di concedere l'utilizzo di spazi anche a estetisti e ad altri professionisti del settore del benessere, purché in possesso dei requisiti professionali. Nelle regioni che hanno normato le attività afferenti - come tatuatori, onicotecnici, truccatori professionisti - è altresì consentito l'affitto di poltrona a tali figure qualificate.

Questa innovazione normativa intercetta dinamiche reali del mercato del lavoro e delle microimprese, coniugando flessibilità, legalità e professionalità, e contribuendo alla regolarizzazione di rapporti finora informali, con benefici anche sotto il profilo della sicurezza, della tracciabilità fiscale e dell'emersione del lavoro sommerso.

L'articolo 13 si snoda in due interventi correttivi e integrativi degli articoli 3 e 4 della legge n. 174 del 2005.

La modifica all'articolo 3, comma 5-bis, introduce la possibilità di designare un responsabile tecnico temporaneo in caso di temporanea indisponibilità del titolare (ad esempio per motivi di salute). In tal caso, l'impresa può indicare come sostituto: un dipendente, un familiare coadiuvante o un collaboratore, purché in possesso della qualifica professionale e con almeno tre anni di esperienza nel ramo di attività. La durata della sostituzione non può superare i trenta giorni, prorogabili fino a un massimo di novanta in caso di comprovati motivi di salute. La proposta prevede l'obbligo di comunicazione tempestiva alla Camera di commercio territorialmente competente, assicurando trasparenza e tracciabilità, senza compromettere la continuità dell'esercizio e il rispetto delle garanzie per l'utenza. Si tratta di una disposizione di buon senso, già auspicata dalle imprese, che rafforza la resilienza organizza-

tiva degli operatori, soprattutto in contesti familiari o individuali.

La modifica all'articolo 4 introduce il nuovo comma 1-bis, in base al quale le regioni, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza unificata e sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, devono predisporre i programmi dei corsi di aggiornamento professionale per acconciatori nonché i requisiti professionali dei docenti impegnati nei corsi di formazione.

La disposizione risponde alla necessità di garantire omogeneità nei percorsi formativi su tutto il territorio nazionale, superando le disomogeneità attuali e rafforzando la qualità dell'offerta. La previsione di un confronto in Conferenza unificata valorizza il ruolo delle regioni, nel rispetto del principio di leale collaborazione, e riconosce la funzione di rappresentanza delle associazioni di categoria nel co-progettare politiche formative coerenti con i fabbisogni del settore.

In coerenza con questa impostazione, si propone anche una modifica formale al primo comma dell'articolo 4, sostituendo il riferimento alla « Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome » con il termine « Conferenza unificata », ormai consolidato nel linguaggio normativo.

Inoltre, l'articolo 14 stabilisce che nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla legge 17 agosto 2005, n. 174, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 3000 e non superiori a 10.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Infine, l'articolo 15 introduce la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 16 l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica al titolo della legge 4 gennaio 1990, n. 1, in materia di definizione dell'attività di estetista)

1. Il titolo della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente: « Disciplina delle attività di estetista, onicotecnico, truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, in materia di definizione dell'attività di estetista e introduzione di nuove figure professionali)

1. L'articolo 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. - 1. La presente legge disciplina le attività di estetista, onicotecnico, truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia.

2. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti, compresa la dermopigmentazione, eseguiti sulla superficie del corpo umano e sui suoi annessi cutanei, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in buone condizioni e di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti e concorrendo al mantenimento e al recupero del benessere psico-fisico della persona.

3. L'attività di cui al comma 2 può essere svolta mediante tecniche manuali e di massaggio, con l'impiego di apparecchi elettro-

meccanici per uso estetico, compresi nell'elenco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2015, n. 206, nonché con l'applicazione di prodotti cosmetici, conformemente alla normativa vigente.

4. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni aventi finalità esclusivamente terapeutiche ».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, in materia di abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista e disciplina del responsabile tecnico)

1. L'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. – 1. In ogni sede in cui si esercita l'attività di estetista, deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della abilitazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA), contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività. L'impresa può designare, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile fino a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante in possesso della qualifica e di un'esperienza professionale non inferiore a tre anni, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione. Il periodo di svolgimento dell'incarico di responsabile tecnico temporaneo è tempestivamente comunicato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

2. L'abilitazione professionale di estetista si ottiene mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico, preceduto, alternativamente:

a) dalla frequenza di un corso regionale di qualifica della durata di tre anni, con almeno 900 ore annue, durante l'adempimento dell'obbligo scolastico, o di un corso regionale di qualifica della durata di due anni, con almeno 900 ore annue, successivo adempimento dell'obbligo scolastico, seguito da un corso di abilitazione all'attività professionale della durata di un anno o da un anno di attività lavorativa strettamente riconducibile alle prestazioni tipiche dell'estetica in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso una impresa di estetista;

b) da un anno di attività lavorativa strettamente riconducibile alle prestazioni tipiche dell'estetica in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso una impresa di estetista, successivo a un contratto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dal capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguito, per l'abilitazione all'attività professionale, da corsi regionali di formazione teorica, di almeno 300 ore, integrativi delle competenze pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;

c) da un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa strettamente riconducibile alle prestazioni tipiche dell'estetica, a tempo pieno, in qualità di dipendente, collaboratore familiare, socio lavoratore o titolare di impresa individuale presso una impresa di estetista, accertata mediante la scheda professionale del lavoratore o documentazione equipollente, seguito dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera deve essere svolto nel quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b). Nei casi di socio lavora-

tore o titolare di impresa individuale, l'attività svolta deve essere effettiva, continuativa, documentabile, svolta a tempo pieno, in un'impresa dotata di un responsabile tecnico diverso dal soggetto stesso, e comprovata da idonea documentazione, quali: iscrizione alla gestione previdenziale, atti societari o d'impresa, registrazioni contabili, evidenze fiscali o dichiarazioni del responsabile tecnico ».

3. I soggetti in possesso dell'abilitazione professionale di estetista, ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1, che abbiano maturato un'esperienza lavorativa documentata di almeno tre anni presso un centro estetico, possono accedere ai corsi di specializzazione per il conseguimento della qualifica di specialista in estetica oncologica. Ai fini della presente legge, per « specialista in estetica oncologica » si intende un professionista, inquadrato nell'ambito della disciplina dell'estetica, che opera con competenze specifiche per offrire supporto estetico a persone in trattamento o in fase di recupero da patologie oncologiche ed ematologiche, nel rispetto delle peculiarità cliniche e psicofisiche connesse alla malattia. Le regioni possono fare riferimento alla prassi di riferimento UNI/PdR 130:2022 per la definizione dei percorsi formativi e dei corsi di specializzazione in estetica oncologica.

4. I corsi di cui al comma 2 del presente articolo, nonché i corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge.

Art. 4.

(Modifica all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, in materia di requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività e modalità di esercizio)

1. L'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. - 1. Nelle imprese artigiane, esercitate in forma individuale, societaria o cooperativa, i soci e i dipendenti che esercitano attività lavorative strettamente riconducibili alle prestazioni tipiche dell'estetica devono essere in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 3.

2. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci e i dipendenti che esercitano le attività indicate al comma 1 devono comunque essere in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 3.

3. Lo svolgimento dell'attività di estetista, ovunque essa sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3.

4. L'attività di estetista può essere svolta:

a) presso il domicilio dell'esercente, esclusivamente in locali conformi alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e di sicurezza, purché dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con la normativa vigente. Le imprese abilitate all'esercizio in sede fissa possono esercitare l'attività, in via occasionale, anche:

1) presso il domicilio del cliente, in caso di malattia, di altro impedimento fisico o in occasione di cerimonie;

2) in luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni;

3) in strutture turistico-ricettive o che ospitano attività sportive, in manifestazioni

legate alla moda, allo spettacolo o in occasione di particolari eventi fieristici o promozionali, nel rispetto degli eventuali regolamenti regionali e locali in materia di igiene e sicurezza;

b) mediante affitto di cabina, intendendosi per tale il contratto con cui il titolare di un salone di estetica concede in uso, dietro pagamento di un corrispettivo, una o più cabine a un'altra impresa priva di locali propri, purché in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali. L'affitto di cabina è consentito nel rispetto dei seguenti limiti: due cabine per le imprese con un massimo di due addetti; tre cabine per le imprese da tre a sei addetti; quattro cabine per le imprese con almeno sette addetti. Non è consentito l'affitto di cabina ai titolari di attività che abbiano effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti, salvo che il licenziamento sia avvenuto per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o per recesso da contratto di apprendistato. L'affitto di cabina può essere utilizzato, con le forme contrattuali consentite dalla legge, da acconciatori, estetisti, onicotecnici, truccatori, tecnici dei trattamenti per ciglia e sopracciglia, tatuatori, operatori di *piercing* e altri operatori del settore del benessere, purché in possesso dei requisiti professionali richiesti.

5. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o su posteggio ».

Art. 5.

(Aggiornamento delle materie di studio e dei contenuti formativi da parte delle regioni)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvedono

ad aggiornare le materie di studio di cui all'articolo 6 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche e delle esigenze del mercato, nonché a definire i contenuti formativi dei profili professionali di cui all'articolo 7-bis della legge n. 1 del 1990, come introdotto dall'articolo 8 della presente legge.

Art. 6.

(Modifica dell'articolo 6 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, in materia di competenze regionali in materia di programmazione, regolamentazione e aggiornamento dei profili formativi)

1. L'articolo 6 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dai seguenti:

« Art. 6. - 1. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce con decreto, sentite le regioni e le associazioni nazionali di categoria, i contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame di cui all'articolo 3, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. Le regioni, sentite le organizzazioni regionali delle associazioni di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, predispongono i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione, nonché dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, in conformità con il decreto ministeriale di cui al comma 1.

3. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico sono previste le seguenti:

a) cosmetologia e chimica;

b) fisiologia e anatomia dell'apparato locomotore e di quello circolatorio;

c) fondamenti di dermatologia e istologia;

d) trattamenti estetici e massaggi al viso e al corpo;

e) trucco;

f) apparecchi elettromeccanici per uso estetico;

g) elementi di psicologia;

h) etica professionale;

i) elementi di *marketing*.

4. Le regioni organizzano gli esami teorico-pratici di cui agli articoli 3 e 7-bis.

5. Per il conseguimento dell'abilitazione professionale di estetista, le regioni possono istituire e autorizzare lo svolgimento degli esami teorico-pratici di cui agli articoli 3 e 7-bis anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento, ed esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.

6. In coerenza e continuità con i corsi professionali di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i percorsi di istruzione e formazione professionale ai profili professionali disciplinati all'articolo 7-bis.

Art. 6-bis. - 1. Le regioni, previa definizione dei criteri generali in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, predispongono i programmi per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale e definiscono i requisiti professionali omogenei per i docenti dei corsi di formazione per l'abilitazione e l'aggiornamento professionale ».

Art. 7.

(Modifica all'articolo 7 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, in materia di vendita dei

prodotti cosmetici, erboristici e integratori alimentari da parte delle imprese del settore estetico)

1. All'articolo 7 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, esercenti l'attività di estetista, di onicotecnico nonché di truccatore e tecnico in trattamenti per ciglia e sopracciglia, che vendono alla clientela prodotti cosmetici, erboristici da banco e integratori alimentari, relativi allo svolgimento della propria attività, non sono tenute alla presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, se l'impresa ha come scopo prevalente lo svolgimento dell'attività di estetica »;

b) al comma 2, le parole: « della legge 11 giugno 1971, n. 426, » sono sostituite dalle seguenti: « della normativa vigente ».

Art. 8.

(Introduzione dell'articolo 7-bis della legge 4 gennaio 1990, n. 1, in materia di disciplina delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia)

1. Dopo l'articolo 7 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. - 1. Ai fini della presente legge, per "onicotecnico" si intende colui che svolge attività di costruzione, ricostruzione, applicazione e decorazione delle unghie naturali, mediante prodotti specifici, anche semipermanenti, nonché interventi periodici di applicazione delle unghie artificiali. L'attività di onicotecnico comprende

ogni prestazione eseguita a esclusivo scopo decorativo, sulla superficie delle unghie artificiali delle mani e dei piedi.

2. Ai fini della presente legge, per “truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia” si intende colui che svolge l’attività di decorazione del viso e del corpo con cosmetici a scopo di abbellimento, nonché interventi di epilazione con pinza o filo arabo, correzione della forma e colorazione delle sopracciglia, applicazione di ciglia artificiali e laminazione delle ciglia

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, sicurezza, prevenzione ed educazione sanitaria.

4. L’abilitazione professionale di onico-tecnico truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia si intendono conseguite mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dalla frequenza di un corso regionale di qualificazione della durata minima di 600 ore.

5. Per l’ammissione all’esame di cui al comma 4 è richiesto il compimento del diciottesimo anno di età o età inferiore, purché in possesso della qualifica professionale di operatore del benessere, conseguita nell’ambito del sistema educativo di istruzione e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

6. I corsi e l’esame teorico-pratico di cui al comma 4 sono organizzati ai sensi dell’articolo 6 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali in riferimento agli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono riconosciuti crediti formativi per il conseguimento della qualifica di estetista.

7. Le attività professionali di cui ai commi 1 e 2 sono svolte utilizzando ap-

parecchi conformi alla normativa tecnica vigente.

8. Le attività professionali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando il possesso dei requisiti di abilitazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari.

9. Le attività professionali di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate in forma di impresa individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti, previa iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

10. Presso ogni sede in cui è esercitata l'attività deve essere designato un responsabile tecnico, individuato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, in possesso dell'abilitazione professionale conseguita ai sensi dei commi 4 e 5.

11. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono svolte nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4.

12. Per l'esercizio abusivo delle attività professionali di cui ai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni previste all'articolo 12.

13. Per le attività di cui ai commi 1 e 2, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, definisce i criteri per il riconoscimento dei relativi

attestati di qualifica conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, previo superamento di un esame ».

Art. 9.

(Modifica dell'articolo 10 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, in materia di istituzione di un tavolo tecnico per l'aggiornamento delle apparecchiature estetiche e il supporto alla formazione professionale)

1. L'articolo 10 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 10. – *I.* Al fine di promuovere l'aggiornamento almeno biennale dell'elenco delle apparecchiature per uso estetico indicate nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2015, n. 206, nonché di favorire l'aggiornamento delle competenze tecnico-professionali degli operatori di cui all'articolo 7-bis, commi 1 e 2, della presente legge, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un tavolo tecnico di confronto permanente.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 è composto da rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero della salute e delle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. I componenti del tavolo tecnico di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Art. 10.

(Modifica dell'articolo 12 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, in materia di sanzioni amministrative, accessorie e penali per l'esercizio abusivo delle attività disciplinate dalla presente legge)

1. L'articolo 12 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 12. - 1. Chiunque esercita le attività di cui agli articoli 1 e 7-bis in assenza dei requisiti professionali previsti dall'articolo 3, comma 2, e articolo 7-bis, commi 4 e 5, o senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 2 e 7-bis, comma 8, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000, irrogata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. In caso di esercizio in assenza dei requisiti professionali di cui al comma 1 si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione dall'attività per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni.

3. Ove ne ricorrano i presupposti, può essere disposta altresì la confisca delle attrezzature e dei locali utilizzati per l'attività abusiva, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'ordinamento ».

Art. 11.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 8, 9, 11, 13 e l'allegato recante l'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico della legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono abrogati.

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 17 agosto 2005, n. 174)

1. All'articolo 2 della legge 17 agosto 2005, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, esclusivamente in locali conformi alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e di sicurezza, purché dotati di ingressi e servizi igienici autonomi. Le imprese abilitate all'esercizio dell'attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l'attività, occasionalmente, anche:

a) presso il domicilio del cliente, in caso di malattia, impedimento fisico o in occasione di cerimonie;

b) in luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni;

c) in strutture turistico-ricettive o che ospitano attività sportive, in manifestazioni legate alla moda, allo spettacolo o in occasione di particolari eventi fieristici o promozionali, nel rispetto degli eventuali regolamenti regionali e locali in materia di igiene e sicurezza »;

b) dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 7-bis. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta altresì mediante contratto di affitto di poltrona. In tale contratto il titolare di un salone di acconciatura concede, dietro pagamento di un corrispettivo, l'uso di un'area del proprio locale, o di una poltrona, a un'altra impresa priva di locali propri, subordinatamente al possesso dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali. L'affitto di poltrona è consentito nel rispetto

dei seguenti limiti: due poltrone per le imprese con un massimo di due addetti; tre poltrone per le imprese da tre a sei addetti; quattro poltrone per le imprese con almeno sette addetti. Non è consentito l'affitto di poltrona ai titolari di attività che abbiano effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti, salvo che il licenziamento sia avvenuto per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o per recesso da contratto di apprendistato. Il titolare dell'attività di acconciatura può concedere l'utilizzo di spazi all'interno dei propri locali, mediante le forme contrattuali consentite dalla legge, ad acconciatori ed estetisti, onicotecnici, truccatori, tecnici dei trattamenti per ciglia e sopracciglia, tatuatori, operatori di *piercing* e altri operatori del settore del benessere, purché in possesso dei requisiti professionali previsti ».

Art. 13.

(Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge 17 agosto 2005, n. 174)

1. Alla legge 17 agosto 2005, n. 174 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 5-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'impresa può designare quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente, un familiare coadiuvante o un collaboratore in possesso della qualifica professionale e con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo di svolgimento dell'incarico di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente »;

b) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano » sono sostituite dalle seguenti: « Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *I-bis.* Le regioni, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza unificata, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, predispongono i programmi per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale e definiscono i requisiti professionali omogenei per i docenti dei corsi di formazione per l'abilitazione e l'aggiornamento professionale ».

Art. 14.

(Modifica all'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 174)

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 174, le parole: « per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « per importi non inferiori a 3.000 e non superiori a 10.000 euro ».

Art. 15.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

